



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF117

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	IMU/TASI: RAVVEDIMENTO SPRINT ENTRO IL 02/07/2018
RIFERIMENTI	L. 208/2015 - CM 23/2015; RM 1/DF/2013
CIRCOLARE DEL	27/06/2018

Sintesi: chi non ha proceduto al regolare versamento dell'IMU e della TASI entro il **18/06/2018** può procedere alla regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione, ossia **entro il 30/06/2019**

Chi procede alla regolarizzazione entro il prossimo **02/07/2018** potrà fruire della riduzione ad 1/10 della sanzione minima dell'1% dell'importo non versato **per ogni giorno** di ritardo. Decorso tale termine e fino al 18/07 si applicherà la riduzione ad 1/10 della sanzione minima del 15%.

Il ravvedimento dell'omesso/tardivo versamento dell'IMU/TASI va effettuato:

- versando l'**importo dovuto** a titolo d'imposta (non versato);
- versando gli **interessi da ravvedimento** calcolati secondo il saggio legale;
- versando la **sanzione ridotta**
⇒ entro il termine per la presentazione della dichiarazione, ossia entro il **30.6.2019**

INTERESSI DOVUTI

Per quanto riguarda la determinazione degli interessi:

- con D.M. 13 dicembre 2017, pubblicato nella GU del 15.12.2017, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fissato allo 0,3% in ragione d'anno il saggio di interesse legale
- a partire dal **1° gennaio 2018**.

TASSI LEGALI NEL TEMPO

PERIODO	TASSO
Dal 1/01/2015 al 31/12/2015	0,5%
Dal 1/01/2016 al 31/12/2016	0,2%
DAL 1/01/2017	0,1%
DAL 1/01/2018	0,3%

AMBITO DI APPLICAZIONE

In caso di omesso o insufficiente versamento della IMU o della TASI si applica la sanzione prevista per gli **omessi/insufficienti** versamenti delle imposte erariali.

entro il 14° giorno dalla scadenza	02/07/2018	1% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo
dal 15° giorno al 90° giorno dalla scadenza	03/07/2018 – 20/08/2018	15% dell'importo non versato
dal 91° giorno successivo alla scadenza	Dal 21/08/2018 al 01/07/2019	30% dell'importo non versato

Sulle sanzioni indicate in precedenza va poi applicato l'abbattimento proprio del ravvedimento operoso, variabile a seconda della tardività con cui questo viene posta in essere:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

RITARDO	SANZIONE MINIMA	RIDUZIONE	SANZIONE RIDOTTA	TERMINE
Ritardo non superiore a 14 giorni	1% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo	1/10	0,1%	02/07/2018
Ritardo compreso tra 14 giorni e 30 giorni	15%	1/10	1,5%	18/07/2018
Ritardo superiore a 30 giorni ma inferiore ai 90 giorni dall'omissione	15%	1/9	1,66%	20/08/2018
Dopo i 90 giorni ma entro il termine di invio della dichiarazione relativa (*)	30%	1/8	3,75%	01/07/2019

(*) La dichiarazione IMU/TASI si considera “periodica”, anche se va presentata solo nel caso di variazioni intervenute l’anno precedente che siano rilevanti ai fini dell’imposta (v. RM 1/DF/2013 del MEF e CM 23/2015).

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio1

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO

Il sig. Neri, possiede (al 100%) una **abitazione principale di “lusso”** (A/1) nel comune di Milano con relativo box pertinenziale (C/6); questi al 18 giugno era tenuto al versamento dell'IMU (per la quale è prevista una detrazione di €. +200) pari ad **€. 686,24**.

Non avendo proceduto nei termini decide di regolarizzare la propria posizione entro il 18/07/2018 fruendo del ravvedimento cd. "breve"; dovrà pagare:

- una sanzione pari a € 10,30 ($€ 686,24 * 1,5\%$)
- interessi pari a € 0,17 ($€ 686,24 * 0,3\% * 30/365$)

IMPORTI	Riduzione	Codice tributo
IMU (al netto della detrazione sulla 1° rata IMU)	€. 686,24	3912
Sanzioni	€ 10,30	
Interessi	€ 0,17	
TOTALE	€. 696,71	
Totale arrotondato	€. 697,00	

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE														
codice ente/ codice comune		Raz.	Immob. varianti	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati			importi a credito compensati						
F	205	X		X		2	3912		2018	697 00									
detrazione						100 00	TOTALE			G	697 00 H								
													+/-	SALDO (G-H)		697 00			

Esempio2

SECONDA CASA

Ipotizziamo che l'IMU dovuta e non versata sia pari ad €. 500,00 e riguardi un'abitazione diversa dall'abitazione principale.

IMPORTI	Riduzione	Codice tributo
IMU	€ 500,00	3918
Sanzioni (500*1,50%)	€ 7,50	
Interessi (500*0,3%)*30/365	€ 0,12	
TOTALE	€. 507,62	
Totale arrotondato	€. 508,00	

[illegible]

Esempio3

In riferimento all'esempio 2, ipotizziamo che la regolarizzazione avvenga il 20/08/2018. In tale caso, la sanzione è dell'1,66%.

IMPORTI	Riduzione	Codice tributo
IMU	€ 500,00	3918
Sanzioni (500*1,66%)	€ 8,30	
Interessi (500*0,3%)*66/365	€ 0,27	
TOTALE	€. 508,57	
Totale arrotondato	€. 509,00	

[illegible]